

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>		
Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2479) . . . . .	736	
PRESIDENTE . . . . .	736, 737	
BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	736, 737	
GIOVANNINI . . . . .	736	
PATRINI, Relatore . . . . .	737	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Senatori ZUGNO ed altri: Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2813) . . . . .	737	
PRESIDENTE . . . . .	737	
BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	737	
PATRINI, Relatore . . . . .	737	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Senatori SPIGAROLI ed altri: Modificazione del diritto d'uso perpetuo spettante al Pio Ritiro Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato « ex Convento di Santa Chiara » sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere con sede in Parma, per il prezzo di lire 9.000.000, del compendio medesimo parte in piena e parte in nuda proprietà (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2552) . . . . .	738	
PRESIDENTE . . . . .	738, 739	
BIMA . . . . .	739	
BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	739	
PATRINI, Relatore . . . . .	738, 739	
SPECCHIO . . . . .	738	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	739	
<p style="text-align: center;"><b>La seduta comincia alle 10,30.</b></p> <p style="text-align: center;">PATRINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).</p>		

**Seguito della discussione del disegno di legge: Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con la legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2479).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 ».

Come i colleghi ricordano, l'esame di questo provvedimento era stato sospeso la volta scorsa in quanto il Governo aveva chiesto del tempo per poter sciogliere la riserva manifestata a proposito degli emendamenti presentati dall'onorevole Giovannini.

Do quindi senz'altro la parola al rappresentante del Governo.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo innanzitutto far presente alla Commissione che la retroattività contemplata da questo disegno di legge deriva dalla necessità di applicare quanto previsto nei trattati di Roma e nei conseguenti provvedimenti comunitari. Nella direttiva CEE del 22 dicembre 1967, infatti, si rilevava che questi diritti sono in effetti equivalenti — e quindi in tutto assimilabili — ai dazi doganali e quindi devono essere aboliti.

Devo anche far presente che la mancata emanazione di questi provvedimenti di allineamento alle norme comunitarie ha già provocato un'azione della Commissione delle comunità davanti alla Corte di giustizia del Lussemburgo, la quale ha dichiarato che la Repubblica italiana, riscuotendo il diritto dello 0,50 per cento per i servizi amministrativi sulle merci importate dagli stati membri è venuta meno al combinato disposto dello articolo 13 del Trattato CEE e della direttiva di cui sopra.

Desidero anche ricordare che c'è un precedente abbastanza significativo. È sorta una vertenza in questa materia ed è stata sottoposta al tribunale di Brescia, il quale ha deciso sulla base delle norme comunitarie che, essendo state recepite nel nostro ordinamento, hanno forza di legge. La Corte di

giustizia, cui si è dato vita con l'articolo 117 del trattato di Roma, ha dichiarato inoltre che « a partire dal 1° luglio 1968, le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato della Comunità, sono, per quanto concerne l'obbligo di abolire i diritti per servizi amministrativi percepiti in Italia in virtù della legge 15 giugno 1950, n. 330, direttamente applicabili nell'ordinamento giuridico italiano e attribuiscono ai singoli diritti soggettivi che i giudici devono tutelare ».

Questa pronuncia della Corte di giustizia rafforza anche gli effetti del giudizio della magistratura italiana sulla posizione dei ricorrenti. Pertanto, onorevole Giovannini, se si insiste verranno altri ricorsi e ci troveremo di fronte a sentenze che imporrebbero all'erario di procedere senz'altro al rimborso.

Per tali ragioni, prego vivamente di non insistere sull'emendamento e di approvare il provvedimento, tenendo conto del nuovo testo dell'articolo 3, proposto dal Governo e che recita: « Per tutti i casi non contemplati dagli articoli 1 e 2, il diritto per i servizi amministrativi e il diritto di statistica sono aboliti dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Faccio presente che si è creata una situazione per cui saremmo chiamati a procedere ai rimborsi anche se stabilissimo diversamente nel testo della legge. La Corte di giustizia si è espressa chiaramente e la magistratura italiana non potrà non tener presente questa precisa pronuncia.

Prego pertanto la Commissione di approvare il provvedimento, con l'emendamento proposto dal Governo.

GIOVANNINI. Nella precedente seduta, il 22 aprile, accedemmo alla richiesta di un breve rinvio fatta dall'onorevole Macchia velli, perché speravamo che il Governo potesse in qualche modo presentare emendamenti che modificassero convenientemente il provvedimento, evitando quelle conseguenze che noi abbiamo denunciato fin dall'anno scorso.

Ora constatiamo che il Governo insiste sulle vecchie posizioni. L'emendamento all'articolo 3 non ha portata rilevante, perché si tratta di un piccolo correttivo sulla decorrenza per tutti i casi che non sono contemplati negli articoli 1 e 2 del disegno di legge. Noi ci troviamo in una situazione di grande perplessità, perché se approvassimo il provvedimento così com'è faremmo un bel regalo agli importatori italiani, regalo che si può far ascendere ad una cinquantina di miliardi.

È vero che la comunità europea ha rilevato l'incongruenza dell'applicazione dei diritti amministrativi sulle merci importate in Italia dai paesi del MEC, ma ciò poteva essere evitato se il Governo fin da tre anni fa avesse provveduto.

Con i nostri due emendamenti noi avevamo appunto inteso evitare che si facesse questo regalo inaspettato agli importatori italiani, regalo che se proprio non va a danno dell'erario italiano, sicuramente va a danno dei consumatori ultimi delle merci importate dai paesi della Comunità.

Questa è una posizione dalla quale non possiamo assolutamente recedere ma comunque, prima di chiedere (come avevamo preannunciato la volta scorsa) la rimessione in aula del provvedimento, vorremmo pregare il Presidente di rinviare a domani questo provvedimento, in modo che il nostro gruppo possa responsabilmente riesaminare tutta la questione.

PATRINI, *Relatore*. Non ho nulla in contrario ad un breve rinvio.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non si oppone a questa richiesta dell'onorevole Giovannini.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione la proposta dell'onorevole Giovannini di rinviare di 24 ore l'esame di questo provvedimento.

(È approvata).

Il provvedimento sarà pertanto iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani.

**Discussione della proposta di legge Senatori Zugno ed altri: Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2831).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zugno, Mazzoli, De Zan: « Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra ».

Il provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Il provvedimento in esame riguarda una riduzione della tassa di concessione governativa sulle importazioni di armi non da guerra. Prevalentemente si tratta di armi da caccia.

La proposta di legge tende a modificare la lettera b) del n. 58 della tabella allegato A al testo unico delle tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, con il seguente testo: « b) Licenza di importazione delle armi non da guerra e loro parti: 1) per ogni arma completa lire 1.500 (con un massimo di lire 30.000); 2) per ogni parte primaria od essenziale lire 200 (con un massimo di lire 10.000) ».

Si vogliono adeguare alcune norme in relazione al mercato comune e ciò è stato tenuto presente in sede di Commissione finanze e tesoro del Senato, dove si è abolito l'articolo 2 del provvedimento, relativo all'imposta di bollo.

Il provvedimento prevede inoltre che le parti accessorie non sono soggette a tassa e che egualmente la tassa non è dovuta per le importazioni di armi, o loro parti primarie od essenziali, dai paesi non comunitari, quando siano di provata origine italiana.

Il relatore raccomanda pertanto alla Commissione l'approvazione della proposta di legge nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

La lettera b) del n. 58 della tabella allegato A al testo unico delle tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, e le corrispondenti note sono sostituite, rispettivamente, dal seguente testo:

« b) Licenza di importazione delle armi non da guerra e loro parti:

1) per ogni arma completa lire 1.500 (con un massimo di lire 30.000);

2) per ogni parte primaria od essenziale lire 200 (con un massimo di lire 10.000) ».

*Note.*

« La tassa è dovuta per le importazioni delle armi, non da guerra, estere e per le loro parti primarie od essenziali, anche se allo stato grezzo, quali canna o canne, castello, carcassa, carrello d'armamento, otturatore, calcio, asta, bascula e fusto.

Le parti accessorie non sono soggette a tassa.

La tassa non è dovuta per l'importazione dai Paesi della Comunità economica europea.

La tassa non è altresì dovuta per le importazioni di armi, o loro parti primarie od essenziali, dai Paesi non comunitari, quando siano di provata origine italiana e cioè:

in reimportazione definitiva per rese di clienti esteri;

in importazione temporanea per riparazioni, revisioni, sostituzioni o lavorazioni in genere;

in reimportazione a fronte di esportazioni per tentata vendita, esposizioni in fiere e mostre all'estero od altre manifestazioni del genere fuori del territorio nazionale ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge senatori Spigaroli ed altri: Modificazione del diritto d'uso perpetuo spettante al Pio Ritiro Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato « ex convento di Santa Chiara » sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere con sede in Parma, per il prezzo di lire 9 milioni, del compendio medesimo parte in piena e parte in nuda proprietà (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2552).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: « Modificazione del diritto di uso perpetuo spettante al Pio Ritiro di Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato " ex Convento di Santa Chiara " sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia Società di

San Francesco Saverio per le missioni estere, con sede in Parma, per il prezzo di lire 9 milioni, del compendio medesimo, parte in piena e parte in nuda proprietà ».

PATRINI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, la Commissione ha già discusso questo problema nel corso di due diverse sedute. Il Governo aveva manifestato alcune perplessità, riservandosi però di riesaminare la questione per cercare di rivedere il suo parere negativo. A quanto mi risulta, infatti, è stata riesaminata tutta la materia, prendendo atto delle garanzie che erano state introdotte nel provvedimento, come l'impegno della Pia Società San Francesco Saverio di accollarsi le spese di manutenzione e conservazione dell'immobile, il rispetto del vincolo a verde contenuto nel piano regolatore del comune di Piacenza, e così via. Inoltre, anche con un personale sopralluogo, il sottosegretario si è potuto rendere conto che la parte che viene assegnata in nuda proprietà è completamente fatiscente, il che ha anche suggerito di introdurre nella convenzione, che dovrà essere stipulata tra lo Stato e la Pia Società, la clausola che qualora il Pio Ritiro dovesse estinguersi prima della data prevista nella convenzione, lo Stato farebbe scattare un meccanismo automatico di recupero per la restante parte.

Il relatore insiste pertanto perché il provvedimento sia approvato, anche perché ciò è necessario per evitare la completa rovina di un edificio di indubbio valore storico e monumentale.

SPECCHIO. I dubbi e le perplessità che già al Senato ci avevano spinti ad esprimere il nostro parere non favorevole rimangono, nonostante quanto detto dal relatore. È infatti notorio che in quella zona si sono verificate negli ultimi tempi delle scandalose speculazioni edilizie, e non soltanto ad opera di privati, visto che vi sono implicati anche enti religiosi. Si tratta, per di più, di una zona che riveste un valore enorme dal punto di vista storico ed architettonico, per cui lo stesso comune di Piacenza ne chiede la salvaguardia.

Inoltre, è noto che le condizioni di staticità dell'immobile sono estremamente precarie, per cui si rendono necessarie opere imponenti di restauro.

Siamo ad ogni modo convinti che se i vincoli previsti dal piano regolatore saranno integralmente rispettati e se nella convenzione saranno inserite tutte le clausole necessarie

per salvaguardare la conservazione e la valorizzazione dell'immobile, si potrebbe anche considerare giustificato il prezzo molto basso.

BIMA. Per quanto riguarda il vincolo di destinazione, credo che esso nasca senz'altro all'atto della stipulazione del contratto. Questo è quindi un particolare che a mio avviso non è necessario inserire in questo provvedimento.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Tanto più che se questa clausola non è prevista nel contratto, la Corte dei conti non lo registra.

PATRINI, *Relatore*. Vorrei far notare all'onorevole Specchio che il testo originario, al punto 1) dell'articolo 2, si esprimeva in questo modo: « nonché l'eventuale restauro ». Al Senato, invece, proprio in considerazione di quanto qui detto, si è preferito dire: « nonché il graduale restauro », per cui è chiaro che nella convenzione non potrà non essere previsto l'obbligo di consolidare le parti fatiscenti.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il disegno di legge, ampiamente illustrato dal relatore, è stato seguito precedentemente dal sottosegretario onorevole Macchiavelli, il quale purtroppo oggi non è potuto intervenire ai lavori della Commissione. L'onorevole Macchiavelli, che pure a nome del Governo aveva sollevato alcune perplessità, ha effettuato un sopralluogo sul compendio demaniale « ex Convento di Santa Chiara » e mi ha incaricato di riferire alla Commissione che le riserve a suo tempo sollevate possono ora ritenersi superate, per cui si può senz'altro procedere all'approvazione del provvedimento nel testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

Il diritto d'uso gratuito e perpetuo spettante al Pio Ritiro di Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato « Ex convento di Santa Chiara », contraddistinto nel Catasto terreni di detto Comune al foglio 120 mappali 97, 153, 161, 162, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 260, B, della superficie complessiva di mq. 11.829, viene

limitato fino a tutto l'anno 2065 e alla parte di esso compendio costituita dai mappali 153, B, 179/parte, 178, 180, 182, 260 e 97/parte.

(È approvato).

#### ART. 2.

È autorizzato, per il prezzo di lire 9.900.000, il trasferimento alla Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni estere con sede in Parma del diritto di nuda proprietà sulla porzione di immobile che rimane in uso al Pio Ritiro di Santa Chiara ai sensi del precedente articolo 1, nonché del diritto di piena proprietà sulla restante parte del compendio, con i seguenti obblighi a carico dell'acquirente:

1) provvedere, fino a tutto l'anno 2065, alla ordinaria e straordinaria manutenzione nonché al graduale restauro della porzione del compendio che rimarrà in uso al Pio Ritiro di Santa Chiara;

2) versare, fino alla scadenza del predetto termine, al Pio Ritiro di Santa Chiara il contributo annuo di lire 400.000 per il mantenimento di ciascuna ricoverata e fino ad un massimo di venti ricoverate, contributo che potrà essere, in caso di svalutazione o rivalutazione della moneta, revisionato in più o in meno a richiesta dell'una o dell'altra parte ogni due anni;

3) corrispondere semestralmente o annualmente all'Amministrazione del Pio Ritiro di Santa Chiara, a richiesta della medesima, qualsiasi altra somma che detta Amministrazione spendesse per la conveniente assistenza delle ricoverate;

4) officiare in perpetuo la Chiesa esterna delle ricoverate.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Zugno ed altri: « Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi

## V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1971

non da guerra » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2813).

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatori Spigaroli ed altri: « Modificazione del diritto di uso perpetuo spettante al Pio Ritiro Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale " ex Convento Santa Chiara " sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia società di San Francesco Saverio per le missioni estere con sede in Parma, per il prezzo di lire 9.000.000 del compendio medesimo parte in piena e parte in nuda proprietà » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2552).

Presenti . . . . .	26
Votanti . . . . .	18
Astenuti . . . . .	8
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	17
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Beccaria, Bima, Botta, Carrara Sutour, Castellucci, Cirillo, Colombo Vittorino, De Ponti, Di Leo, Giglia, Giovannini, Lepre, Martelli, Miroglio, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Nicolini, Pandolfi, Patrini, Raffaelli, Scipioni, Specchio, Vespignani, Vicentini, Zamberletti.

Si sono astenuti sul provvedimento 2552:

Cirillo, Giovannini, Martelli, Niccolai Cesarino, Raffaelli, Scipioni, Specchio, Vespignani.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO